



*Unione Ciclistica Dilettantistica
Rionero "Il Velocifero"*

Statuto



U. C. Dilettantistica Rionero “Il Velocifero”

STATUTO

ART. 1 - Ragione Sociale

1. E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata U. C. Dilettantistica Rionero “Il Velocifero” di seguito indicata semplicemente con il termine: Associazione. Essa ha sede in Via Matteotti (Palazzo Catena), 85028 Rionero in Vulture (PZ).
2. Essa è liberamente affiliata alla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) le cui finalità di promozione sociale e sportiva sono riconosciute dagli enti preposti e dal CONI, verso i quali hanno l'obbligo di uniformarsi alle norme, alle direttive, agli statuti ed ai regolamenti da essi emanati.

ART. 2 - Valori, Scopi ed Attività Istituzionali

1. L'Associazione si riconosce nei valori che caratterizzano l'associazionismo e particolarmente:
 - la libertà associativa delle persone e dei gruppi sociali;
 - la democraticità dell'organizzazione associativa fondata sulla sovranità dell'Assemblea e l'eleggibilità degli organi direttivi.
2. Si propone la valorizzazione e l'organizzazione del tempo libero dei propri associati come momento di educazione e formazione, di crescita culturale ed umana, di partecipazione attiva e spontanea, di incontro e scambio di conoscenze, valori ed esperienze, di assistenza e di sensibilizzazione alla solidarietà ed al volontariato, di promozione di iniziative ed attività, di aggregazione sociale al fine di innalzare la qualità della vita, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
3. Promuove, pertanto, prevalentemente l'organizzazione di attività di valore sociale:
 - di carattere ricreativo: per il miglior uso del tempo libero di incontro, gioco e divertimento etc.;
 - di interesse turistico: per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative, sportive etc.;
 - di arricchimento culturale: per l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze etc.;
 - di partecipazione sportiva: correttamente praticata quale mezzo di prevenzione e formazione psicofisica e morale nelle varie specialità indicate e praticate dai soci a livello dilettantistico con particolare riferimento allo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:
 - l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
 - la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
 - la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 3 - Forma Giuridica

1. L'Associazione è apolitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

2. Quale nucleo spontaneo di vita associativa è un organismo patrimoniale, operativamente ed amministrativamente autonomo e gode di tutte le facilitazioni previste dalle leggi per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
3. Ove lo ritenga opportuno, presso la propria sede, in funzione complementare alla diretta attuazione delle attività istituzionali, potrà svolgere anche altre attività in forma non esclusiva o principale, né prevalente, riservate agli iscritti, associati o partecipanti nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 4 - I Soci

1. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini, giovani, studenti, lavoratori, casalinghe, pensionati, etc.
2. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che rispettano le norme del vivere civile e sociale e i valori propri della comunità locale e nazionale.
3. Ci si iscrive all'Associazione presentando formale domanda su carta semplice. I minori per iscriversi dovranno presentare istanza controfirmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle eventuali iscrizioni o esclusioni per morosità o indegnità.
5. Perdono la qualifica di soci coloro che non rispettano le norme statutarie.

ART. 5 - Diritti e Doveri dei Soci

1. I soci hanno diritto:
 - di partecipare alle Assemblee;
 - di voto libero ed individuale;
 - di partecipare a tutte le attività, sia organizzate direttamente che tramite altri organismi;
 - di ricevere la tessera a seguito della domanda di adesione, del versamento della quota stabilita e comunque dopo l'iscrizione nel libro dei soci.
2. I soci, nella pratica sportiva, sono tenuti ad osservare tutti i principi del dilettantismo e della attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza propria ed altrui. In particolare i soci adotteranno durante l'attività ciclistica norme e comportamenti dettati dalla prudenza, dalla lealtà e dalla considerazione del livello di preparazione agonistica dei componenti un gruppo, anche non iscritti all'Associazione, per non ingenerare situazioni di rischio per l'incolumità delle persone. Ogni socio ha l'obbligo morale di affiancarsi ed accompagnare fino al rientro in sede qualunque ciclista facente parte del gruppo che accusasse difficoltà di varia natura, nel mantenere con regolarità l'andatura del gruppo o di chi lo precede, a gruppo sgranato.
3. Nelle riunioni sociali e durante la attività sportiva è fatto divieto l'uso di turpiloquio e di atteggiamenti contrari alla pubblica decenza.
4. Si cessa di far parte dell'Associazione:
 - per mancata reinscrizione annuale;
 - per scioglimento dell'Associazione;
 - per radiazione deliberata per gravi infrazioni alle norme statutarie e/o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione o del buon nome dei soci.
5. I soci uscenti sono tenuti a soddisfare gli eventuali obblighi nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - i Vice Presidenti.

ART. 7 - L'Assemblea dei Soci

- 1.** L'assemblea dei soci è sovrana, essa è il massimo organo dell'Associazione cui appartengono i poteri normativi generali.
- 2.** L'assemblea dei soci approva all'unanimità lo Statuto e il Regolamento dell'associazione.
- 3.** L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce di norma una volta all'Anno per la valutazione organizzativa, la programmazione dell'anno sociale e l'approvazione del rendiconto.
- 4.** Il rinnovo delle cariche avrà luogo ogni tre anni, salvo proroga deliberata dal Consiglio direttivo per giustificati e validi motivi.
- 5.** L'Assemblea straordinaria è deliberata dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi previste dalle successive norme o a seguito di motivata richiesta di almeno i 2/3 dei soci che abbiano diritto al voto.
- 6.** Le Assemblee sono convocate dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. Esse sono valide in prima convocazione con la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 7.** La convocazione dell'assemblea ordinaria sarà portata a conoscenza dei soci mediante affissione di avviso 8 giorni prima nei locali della sede, mentre per il rinnovo delle cariche sociali 15 giorni prima e con comunicazione individuale a tutti i soci.
- 8.** L'Assemblea ordinaria:
 - approva le relazioni, i verbali ed il rendiconto sulla gestione amministrativa;
 - stabilisce gli indirizzi di massima dell'attività sociale sia sul piano organizzativo che su quello economico-preventivo;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo;
 - delibera su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 9.** L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento.
- 10.** Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con le norme statutarie, il pagamento dei contributi sociali e che risultino tesserati.
- 11.** I soci minorenni non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo. Possono, altresì, essere nominati per incarichi particolari, sia dall'Assemblea che dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo

- 1.** Il Direttivo è composto da n° 10 componenti.
- 2.** Nella prima riunione elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed i vice presidenti. In caso di impedimento o di assenza prolungata del Presidente ne svolgerà le funzioni il vice Presidente più anziano.
- 3.** Gli eletti durano in carica tre anni.
- 4.** Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte all'anno ed ogni volta che lo ritenga il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri; delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti.
- 5.** Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- 6.** Il Consiglio Direttivo viene convocato nelle forme concordate e previste dallo stesso ed in caso d'urgenza anche a mezzo fax o telefonicamente, con preavviso di almeno 24 ore.
- 7.** Dalle riunioni saranno redatti appositi verbali trascritti nell'apposito registro.
- 8.** Il Consiglio Direttivo:
 - cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, l'attività sociale, gestisce i fondi ed i beni dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi di massima espressi dall'Assemblea;
 - da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone le relazioni ed il rendiconto sulla gestione amministrativa;
 - propone gli indirizzi di massima dell'attività sociale sul piano organizzativo ed economico;

- indica, nelle specifiche situazioni, le norme di attuazione dello statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto;
 - determina l'ammontare delle quote associative;
 - nelle riunioni periodiche delibera l'esclusione dei soci per morosità o indegnità.
- 9.** Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a portare a conoscenza dei soci le deliberazioni assembleari, l'organizzazione delle attività e dei rendiconti indicandone le forme, i tempi e le modalità.
- 10.** Si fa divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- 11.** Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con una copia del verbale.

ART. 9 - Il Presidente

- 1.** E' il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione.
- 2.** Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- 3.** Esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sulla amministrazione.
- 4.** E' responsabile, dell'attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.
- 5.** Adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla Associazione sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.
- 6.** Firma la corrispondenza che impegna comunque l'Associazione.
- 7.** Attribuisce con il Consiglio Direttivo la responsabilità e la titolarità degli incarichi per i diversi settori di attività ai membri del Consiglio ed ai collaboratori.

ART. - 10 Il Segretario

- 1.** Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo per:
 - la predisposizione degli atti amministrativi ed organizzativi che gli vengono affidati;
 - la redazione dei verbali degli organi societari;
 - il disbrigo della corrispondenza;
 - la conservazione dei registri dei verbali.

ART. - 11 Il Patrimonio

- 1.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e/o comunque acquisiti.
- 2.** Il patrimonio non può né deve essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l'Associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità ed attività istituzionali.
- 3.** In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, saranno devolute ad altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- 4.** Fanno parte del patrimonio le entrate che sono costituite:
 - dalle quote annuali di iscrizione/tesseramento e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - dai proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura occasionale e non prevalente;
 - da eventuali contributi pubblici o privati;
 - da legati o donazioni.

5. Le quote ed i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall'Associazione.
6. L'accantonamento di somme, quote e contributi avverrà su un conto corrente bancario acceso presso un Istituto Bancario.
7. La gestione del Conto Corrente è affidata al Cassiere eletto dal Consiglio Direttivo.

ART. - 12 Gestione Finanziaria

1. La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidamente con il Consiglio Direttivo.
2. L'anno sociale coincide con l'anno solare.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta nell'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
6. L'attività dei componenti eletti degli organi istituzionali è gratuita. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere rimborsi spese come previsto dalle normative vigenti.
7. Per l'eventuale controllo o accertamento della regolare amministrazione potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti, nelle forme consuete, per la stesura di una relazione in merito.

ART. 13 - Provvedimenti Disciplinari


1. I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono:
 - la deplorazione;
 - la sospensione;
 - la esclusione.
2. I provvedimenti vengono applicati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

IL SEGRETARIO

Pietro Prisco



IL PRESIDENTE

Claudio Lapolla

